Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — Roma - Lunedì, 25 novembre 1929 - Anno VIII — Numero 274

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato son in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2642.**

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. **1988.**

Trattamento giuridico-economico degli impiegati dello Stato eletti deputati al Parlamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1928, n. 1993;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, ed il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni medesime;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'impiegato dello Stato eletto deputato al Parlamento può essere considerato, per l'intera durata del mandato parlamentare, in congedo straordinario, a tutti gli effetti di cui al comma terzo dell'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed all'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni del capo X del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per la parte riguardante il collocamento in aspettativa per elezione all'ufficio di deputato al Parlamento, e tutte le altre in contrasto con il presente decreto, il quale entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 103. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2643.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 1990.

Abrogazione del R. decreto 7 aprile 1921, n. 559, che modifica gli articoli 72 a 79 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale concernenti gli esami per il conferimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto 7 aprile 1921, n. 559, che modifica gli articoli 72 a 79 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, concernenti gli esami per il conferimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 2.

Gli articoli 72 fino al 79 incluso del predetto regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 72. — Gli esami pel conseguimento della patente di segretario comunale hanno luogo, di regola, ogni biennio, nelle Prefetture designate dal Ministero dell'interno col decreto che indice gli esami stessi. Con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno tre mesi prima, saranno resi noti i giorni e le sedi degli esami.

Art. 73. — Per essere ammessi agli esami, gli aspiranti devono, almeno trenta giorni prima, far pervenire alla Prefettura, presso cui intendono sostenere le prove, le loro domande, redatte in carta legale e indirizzate al Ministero, corredate dei seguenti documenti, regolarmente bollati e legalizzati:

1° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia, in occasione di singoli concorsi, riconosciuta in virtù di decreto Reale. Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi della legge 26 giugno 1927, n. 1013;

2° certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente avrà compiuti gli anni 21 alla data degli esami;

3° certificato penale generale in data non anteriore di tre mesi a quella degli esami;

4° certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal podestà del Comune d'origine e dal podestà degli altri Comuni in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio;

5° diploma di maturità classica, o quello di maturità scientifica, o diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria, o sezione agrimensura), o diploma di abilitazione magistrale, o quello d'istituto medio commerciale;

6° fotografia dell'aspirante con la firma autenticata dal podestà del Comune di residenza o da un notaio;

7° quietanza del pagamento della tassa di L. 100 di cui all'art. 162, n. 6, della legge comunale e provinciale, modificato dall'art. 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, da effettuarsi nella sezione di Regia tesoreria provinciale, nonchè del versamento di L. 30 nella contabilità speciale della Prefettura presso la quale il candidato intenda sostenere gli esami, per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici.

Art. 74. — Presso ciascuna Prefettura sede di esami è istituita una Commissione composta dal vice-prefetto, o, in mancanza, da altro funzionario del gruppo *A*, possibilmente di pari grado, che la presiede, da un consigliere della Prefettura e da un segretario comunale, nominati dal prefetto.

Un funzionario del gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno di grado non superiore al 9°, scelto dal prefetto, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Nei dieci giorni successivi al termine assegnato per la presentazione delle domande la Commissione procede all'esame dei titoli dei candidati e decide sulla loro ammissione con provvedimento motivato, che deve essere, a cura del presidente, entro cinque giorni, comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata.

Contro l'esclusione dagli esami il candidato può, nel termine di giorni dieci da quello in cui gli perviene la comunicazione, ricorrere alla Commissione centrale, istituita a norma dell'art. 77, la quale decide definitivamente e comunica, a mezzo del Ministero, la decisione all'interessato prima del giorno fissato per le prove scritte.

Art. 75. — L'esame è scritto ed orale e verte sulle materie indicate nell'allegato n. 7.

Per le prove scritte, che devono aver luogo in tre giorni diversi nelle Prefetture designate a norma del precedente art. 72, il Ministero dell'interno trasmette ai rispettivi prefetti i temi in piego suggellato e raccomandato.

Il piego deve contenere in distinte buste, parimenti suggellate con timbro d'ufficio, i diversi temi con indicazione, sul lato anteriore di ogni busta, del giorno in cui ciascun tema dev'essere svolto dai candidati.

Il presidente della Commissione apre, alla presenza dei candidati, il piego contenente i temi e dissuggella la busta che contiene il tema da svolgersi nel primo giorno, e così di seguito per i giorni successivi.

Il tema che viene letto dal presidente, o da un membro della Commissione, dev'essere svolto dai candidati entro otto ore, dopo la dettatura, che deve incominciare in tutte le sedi alle ore nove.

Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti, ancorchè non attinenti al tema, fuorchè il testo delle leggi e dei regolamenti, nè di comunicare fra loro o con persone estranee.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame.

La Commissione deve curare l'osservanza delle disposizioni precedenti ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari. A tale uopo almeno uno dei commissari ed il segretario devono restare costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi, a pena di nullità, la firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la seconda busta, la rimette al commissario presente.

Questi vi appone la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna. Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e firmati da lui e da uno almeno degli altri commissari e dal segretario.

Al termine del terzo giorno i pieghi, che dovranno portare ben chiara l'indicazione della prova alla quale ciascuno si riferisce, vengono, insieme coi verbali delle prove, trasmessi per posta, con raccomandata, al Ministero dell'interno, diretti alla Commissione centrale istituita a norma dell'articolo 77.

Art. 76. — Nel giorno successivo all'ultima prova scritta si dà principio, presso le Commissioni locali, alla prova orale, la quale non può durare meno di 30 minuti per ogni candidato.

Ogni commissario dispone per tale prova di 10 punti.

Ultimato l'esame orale, le Commissioni predette trasmettono immediatamente al Ministero l'elenco dei candidati che vi hanno preso parte coi voti da ciascuno riportati, insieme col processo verbale di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese, giorno per giorno, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 77. — Presso il Ministero dell'interno è istituita una Commissione centrale per la revisione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Essa è composta di un consigliere di Stato, presidente, di un funzionario del gruppo *A* dell'Amministrazione centrale dell'interno di grado non inferiore al 6°, di un funzionario del gruppo *B* della stessa Amministrazione centrale dell'interno di grado non inferiore al 7°, di un professore delle Regie università o dei Regi istituti superiori, docente di discipline amministrative, e di un segretario comunale, nominati dal Ministero.

Un funzionario del gruppo *A*, dell'Amministrazione centrale dell'interno, di grado non inferiore all'8°, designato nel decreto di nomina della Commissione, esercita le funzioni di segretario con voto consultivo.

La Commissione predetta, nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione dei lavori scritti, verifica la integrità delle singole buste contenenti i lavori, e, man mano che le apre, assegna ad ogni lavoro ed alla busta contenente il nome del rispettivo autore uno stesso numero.

Il riconoscimento dei nomi è fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti, per ciascuna sede di esame, sono stati esaminati e giudicati.

Ogni commissario dispone per ciascuna prova scritta di 10 punti.

Di ogni seduta della Commissione è redatto processo verbale, che dev'essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Tutti gli elaborati, ripartiti per sede di esame, sono restituiti dal Ministero alle rispettive Prefetture, ove saranno conservati in busta suggellata.

Art. 78. — L'idoneità è conseguita dal candidato che abbia ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbia riportato meno di sei decimi, e almeno sette decimi di punti nella prova orale.

Non è ammessa compensazione fra le prove scritte e quelle orali.

In caso di gravi irregolarità od abusi il Ministero può decretare l'annullamento totale o parziale degli esami.

Art. 79. — Il Ministero dell'interno rilascia ai candidati che abbiano conseguito i voti prescritti la patente d'idoneità.

Nella patente sono indicati i punti riportati nel complesso delle prove scritte e nella prova orale.

L'elenco dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per estratto, nel Foglio annunzi legali di ciascuna Provincia.

Art. 3.

All'allegato n. 7 dello stesso regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale è sostituito il seguente:

Programma di esami per la patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale (articoli 161 e 76 regolamento).

Esami scritti:

1° (una prova) istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2° (due prove) principî di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

3° (due prove) leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica) e compilazione di un verbale di deliberazione di podestà.

Esame orale:

1° nozioni di diritto civile e ordinamento dello stato civile;

2° nozioni di diritto penale;

3° nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

4° statuto fondamentale del Regno, legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa, legge sulla Corte dei conti;

5° leggi e regolamenti amministrativi;

6° legislazione sociale, con speciale riguardo al sistema corporativo e particolarmente per quanto attiene:

a) alla soluzione corporativa della questione sociale;

b) al regime delle associazioni professionali e dell'ordinamento corporativo dello Stato e delle relazioni sociali;

c) alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro;

d) alla Carta del lavoro.

Art. 4.

Il presente decreto entra in applicazione alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 105. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2644.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1929, n. 1993.

Modificazione al R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, concernente i generali di Corpo d'armata da collocarsi a disposizione del Ministero della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, convertito nella legge 13 novembre 1928, n. 2501;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di introdurre una variante nell'art. 15 del R. decreto-legge n. 2504 del 31 dicembre 1927 allo scopo di dar modo all'Amministrazione della guerra di raggiungere completamente l'applicazione del citato Regio decreto-legge;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, convertito nella legge 13 novembre 1928, n. 2501, è sostituito il seguente:
« Non oltre il 31 dicembre 1929, i generali di Corpo d'armata, che abbiano almeno due campagne di guerra, possono essere collocati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a disposizione del Ministero della guerra, per incarichi speciali, nel numero che sarà richiesto dalle esigenze della sistemazione degli alti comandi dell'esercito ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 108. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2645.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1929, n. 1996.

Norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 51 n. 9, 53 e 68 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, sull'ordinamento dei servizi preposti all'edilizia popolare ed economica nonchè gli articoli 7 e 12 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, 14 e 16 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, e l'art. 1 del R. decreto-legge 26 giugno 1928, n. 1842, concernenti l'assegnazione in proprietà ed il riscatto delle case popolari ed economiche costruite nelle località colpite da terremoti;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di agevolare la stipulazione dei numerosi contratti a tipo uniforme per assegnazione di alloggi e di mutui individuali e per quelli di riscatto in quanto riguardano cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè la stipulazione dei contratti per la vendita a scomputo e per il riscatto delle case popolari ed economiche costruite a cura del Ministero dei lavori pubblici nelle località colpite da terremoti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli originali degli atti di assegnazione di appartamenti e di mutui edilizi individuali e degli atti di riscatto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie finanziate dalle dette Amministrazioni, potranno essere redatti su modoli a stampa nella parte comune a tutti i soci di ciascuna cooperativa.
La stessa disposizione è applicabile ai contratti da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici a termini dei Regi decreti-legge 4 settembre 1924, n. 1356, 11 gennaio 1925, n. 86, e 26 giugno 1928, n. 1842, per la vendita a scomputo e per il riscatto delle case economiche e popolari costruite a cura del Ministero medesimo nelle località colpite da terremoti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — BIANCHI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 111. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2646.

REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 1998.

Facoltà all'Ufficio di verifica e compensazione italiano, sezione di Trieste, di avvalersi dell'assistenza legale della Regia avvocatura erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con Nostro decreto 24 novembre 1913, numero 1303;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con Nostro decreto 24 novembre 1913, numero 1304;

Ritenuta l'opportunità di consentire all'Ufficio di verifica e compensazione italiano, sezione di Trieste, di avvalersi dell'assistenza legale della Regia avvocatura erariale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di verifica e compensazione italiano, sezione di Trieste, può essere rappresentato e difeso avanti le autorità giudiziarie e Collegi arbitrali dalla Regia avvocatura erariale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 113. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2647.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 1972.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo di Vercelli ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio annuo.

N. 1972. R. decreto 31 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo di Vercelli viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10,000 fattale dalla signora Maddalena Tarchetti nata Mazzucchelli per l'istituzione, con l'annuo reddito, di un premio intitolato al proprio fratello ing. Baldo Mazzucchelli, Medaglia d'oro, caduto in guerra, al fine di perpetuarne la memoria per la gioventù studiosa vercellese.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 2648.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. 1974.

Rettifica dei contributi scolastici dei comuni di Montopoli Valdarno e di Palaia (Pisa).

N. 1974. R. decreto 29 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Montopoli Valdarno e di Palaia, della provincia di Pisa, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati in L. 4288.21 ed in L. 14,639.31 coi Regi decreti 27 agosto 1914, nn. 1082 e 1258, vengono rispettivamente rettificati in L. 8289.05 ed in L. 10,638.47 a decorrere dal 1° gennaio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 2649.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. 1975.

Contributo scolastico del comune di Olba (Savona).

N. 1975. R. decreto 29 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Olba, della provincia di Savona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 1727.96 a decorrere dal 1° luglio 1929.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 2650.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. 1976.

Rettifica dei contributi scolastici dei comuni di Bellante e Mosciano Sant'Angelo (Teramo).

N. 1976. R. decreto 29 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Bellante e Mosciano Sant'Angelo, della provincia di Teramo, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati in L. 2788.59 ed in lire 9022.71 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 857, vengono rispettivamente rettificati in L. 3762.39 ed in L. 8048.91 a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 2651.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. 1977.

Contributo scolastico del comune di Revine Lago (Treviso).

N. 1977. R. decreto 29 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Revine Lago, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 14,408.69 a decorrere dal 1° luglio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 2652.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 1978.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale per le biblioteche delle scuole italiane.

N. 1978. R. decreto 31 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale per le biblioteche delle scuole italiane, in sostituzione di quello approvato col decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1059.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 2653.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1929, n. 1980.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Vasi Musia e Musiolo, con sede in Brescia.

N. 1980. R. decreto 17 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Vasi Musia e Musiolo, con sede in Brescia, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

REGIO DECRETO 14 novembre 1929.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Visto il R. decreto 24 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1929, registro 17, foglio 15, col quale il gr. uff. dott. Francesco La Farina è stato nominato, a decorrere dal 1° ottobre 1929, direttore dei servizi amministrativi dell'Azienda autonoma statale della strada;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1929, il dott. gr. uff. Francesco La Farina, direttore dei servizi amministrativi dell'Azienda autonoma statale della strada, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BIANCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 202. — ANNESSI.

(6479)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1929.

Approvazione del regolamento interno per la contrattazione dei vini nella Borsa merci di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, nonchè il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, per l'esecuzione della legge anzidetta;

Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Milano, approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 4 febbraio 1927-VI;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale dell'economia di Milano in data 18 ottobre 1929-VII, con la quale si propone l'adozione di un regolamento interno per la contrattazione dei vini nella Borsa merci di Milano;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento interno per la contrattazione dei vini nella Borsa merci di Milano, composto di 59 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

Regolamento interno per la contrattazione dei vini nella Borsa merci di Milano.

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Presso la Borsa merci di Milano è costituita una Sezione per la contrattazione dei vini.

Ogni affare in vini concluso nella Borsa, o alle condizioni ed alle consuetudini della Borsa stessa, è disciplinato dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dal relativo regolamento generale approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068; dal regolamento generale della Borsa merci di Milano, approvato con decreto del Ministero dell'economia nazionale del 4 febbraio 1927, e dal presente regolamento.

Art. 2.

La cauzione richiesta a sensi dell'art. 23, capo IV, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita, per gli agenti di Borsa presso la Sezione vini, in L. 30,000.

Per i commercianti ammessi alle contrattazioni alle grida, a sensi dell'art. 27 del regolamento generale della Borsa merci, il deposito cauzionale è fissato in L. 100,000.

CAPO II.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi.

Art. 3.

Nella Sezione vini della Borsa merci sono ammessi alla quotazione ufficiale il *vino rosso da pasto* ed il *vino rosso da taglio*.

Art. 4.

Le contrattazioni alle grida si svolgono tutti i giorni indicati in apposito calendario che sarà compilato di anno in anno dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione e il Sindacato. L'orario delle contrattazioni sarà pure stabilito dal Consiglio, sentite le autorità di Borsa.

Art. 5.

Il Sindacato designa i mesi ed i gruppi di mesi per il riferimento delle contrattazioni ufficiali, dandone comunicazione alla Deputazione di borsa ed al Consiglio provinciale dell'economia, e provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso nei locali della Borsa.

Art. 6.

Dopo il giorno 24 di ciascun mese ed il 21 del mese di febbraio non sono ammesse le contrattazioni a termine per il mese in corso; possono invece continuare tutte le contrattazioni per contanti, e quelle per i mesi prossimi.

Art. 7.

L'unità di contratto, di cui all'art. 19 del regolamento generale della Borsa merci, è di 300 ettolitri di vino e rappresenta il lotto minimo di cui l'art. 47 del suddetto regolamento.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali fra i mesi indicati e nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 8.

I tipi di vini base per le contrattazioni sono due:

Tipo A - Vino rosso da pasto (10°);
Tipo B - Vino rosso da taglio (13.5°).

Art. 9.

Sono ammessi alla consegna i vini nazionali aventi i caratteri e la composizione seguente che definiscono i singoli tipi:

Tipo A - Vino rosso da pasto:

1° Grado alcoolico in volume %: 10.00.
2° Acidità totale in acido tartarico: da 6 a 9 gr. per litro.
3° Acidità volatile in acido acetico: gr. per litro 1.00.
4° Estratto secco a 100°, dedotti gli zuccheri: gr. per litro 23.00.
5° Colore rosso vivace di intensità 1:1 al colorimetro Duboscq, adoperando come termine di confronto una soluzione all'1 % di rosso Bordeaux.
6° Schiuma rossa relativa mezza schiuma.

Tipo B - Vino rosso da taglio:

1° Grado alcoolico in volume %: 13.5.
2° Acidità totale in acido tartarico: da 5 a 8 per litro.
3° Acidità volatile in acido acetico: gr. per litro 1.50.
4° Estratto secco a 100°, dedotti gli zuccheri: gr. per litro 30.00.
5° Colore rosso carico di intensità uguale a 2:1 al colorimetro Duboscq, adoperando come termine di confronto una soluzione all'1 per cento di rosso Bordeaux.
6° Schiuma rossa relativa mezza schiuma.

Art. 10.

Tutti i vini ammessi alla consegna devono essere sani e senza difetti, legali e mercantili.

La loro composizione chimica non deve essere inferiore ai limiti segnati per ogni singolo componente, tenuta presente l'epoca nella quale avviene la contrattazione in rapporto alla precedente vendemmia. Sono consentite differenze nei limiti degli errori analitici e cioè che non superino i due decimi di grado per l'alcool, gr. 0.20 per l'acidità totale e volatile, gr. 0.50 per l'estratto, 0.25 per l'intensità colorante al colorimetro Duboscq.

Art. 11.

Il grado alcoolico dei vini si determina con l'ebulliometro tipo piccolo Malligand. Pei vini nuovi e soltanto fino al 30 novembre di ciascuna annata al grado alcoolico, determinato col metodo della distillazione, si deve aggiungere l'alcool che potrà formarsi dalla scomposizione dello zucchero ancora esistente: il calcolo della trasformazione dello zucchero in alcool si farà moltiplicando la percentuale di zucchero per il coefficiente 0.60. Oltre il 30 novembre l'aggiunta dell'alcool potenziale non è più ammessa.

Art. 12.

In vista di possibili variazioni notevoli nelle caratteristiche di composizione dei due tipi fissati, dovute all'andamento dell'annata agraria, il Sindacato nell'*epoca vendemmiale* di ogni anno, sentito il parere di almeno tre periti inscritti all'albo speciale della Borsa merci, Sezione vini, designati dalla deputazione di Borsa, definirà i limiti di composizione dei due tipi di vino trattati in Borsa. Tali limiti si applicheranno a tutte le consegne eseguite dal 15 settembre (inizio della vendemmia) dell'anno in corso al 14 settembre dell'anno successivo.

Art. 13.

Non sono ammessi alla consegna:

a) i vini aventi alcoolicità inferiore di oltre 1/4 di grado in rapporto ai tipi base;

b) i vini provenienti da uve prodotte da ibridi produttori diretti (uve americane) o da tagli con tali vini o comunque aventi il caratteristico sapore volpino (« foxé »);

c) i vini aventi odori o sapori estranei (muffa, rancido, marciume, acido solfidrico, mercaptano, legno, petrolio, ecc.);

d) i vini alterati nel colore o nella limpidezza (« casse » ossidasica o ferrica o fosfatica in atto);

e) i vini ammalati per acescenza, agrodolce, girato, amarore, filante, ecc.;

f) i vini che contengono più di gr. 2 per litro di solfati, espressi come solfato potassico (vini gessati oltre il limite);

g) i vini comunque adulterati e non conformi alle vigenti leggi speciali.

Art. 14.

Sono tuttavia ammessi alla consegna i vini che, corrispondendo ai requisiti di composizione e sanità di cui agli articoli 9 e 10, presentino leggere deficenze organolettiche, le quali non comportino una svalutazione complessiva superiore del 3 per cento del valore.

Art. 15.

I vini sono contrattati con prezzo ad ettolitro.

Il prezzo s'intende stabilito in lire italiane per ettolitro, merce resa franca di ogni spesa, nei recipienti del compratore, in magazzino a Milano, fuori dazio.

Per la merce consegnata in magazzini fuori di Milano, il venditore deve bonificare il costo di trasporto fino a Milano, in base alle tariffe stabilite dal Sindacato.

Art. 16.

La deficenza di alcoolicità nel limite di cui alla lettera *a*) dell'art. 13 è compensata mediante abbuono proporzionale al prezzo ettogrado a favore del compratore.

Art. 17.

Le contrattazioni sono subito pubblicate su una apposita tabella, con l'indicazione visibile delle epoche di consegna e dei prezzi fatti. Gli eventuali reclami per errore di in-

scrizione dei prezzi sulla tabella possono essere notificati verbalmente al deputato di turno, che provvederà alle eventuali rettifiche.

CAPO III.

Delle registrazioni dei contratti.

Art. 18.

A sensi dell'art. 60 del regolamento generale della Borsa merci, la Cassa di garanzia e compensazione effettua l'esecuzione ed i compensi di tutti i contratti in vini, dopo la loro regolare registrazione.

Art. 19.

Entro le ore 10 del giorno feriale successivo alla conclusione dell'affare, il contratto debitamente firmato dalle parti, deve essere consegnato alla cassa per la registrazione, contemporaneamente al versamento dei depositi originari e dei diritti di cui all'art. 67 del regolamento generale della Borsa merci, nei modi stabiliti dal regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

CAPO IV.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti.

Art. 20.

La consegna del vino deve essere effettuata da uno dei magazzini autorizzati dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano, previo parere favorevole delle autorità di Borsa, situati in Milano o nel raggio massimo di 400 chilometri da Milano.

Il Consiglio provinciale dell'economia può, in via eccezionale, sentite le autorità di Borsa, autorizzare alla consegna magazzini situati anche oltre i 400 chilometri da Milano.

Art. 21.

La messa a disposizione da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, fornito dal Sindacato unitamente:

a) ad un buono di consegna all'ordine, vistato dal magazzino ove trovasi la merce;

b) al certificato di perizia, di data non anteriore a trenta giorni, che comprovi il merito della merce offerta e stabilisca gli eventuali deprezzamenti;

c) alla fattura della merce, con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni di perizia e per differenza di trasporto, a sensi dell'art. 15.

Art. 22.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la merce resa franca di spese e franca di magazzinaggio e di assicurazione per dieci giorni dalla data della messa a disposizione;

b) il volume definitivo della merce.

Il volume in ettolitri si definisce pesando la merce e dividendone il peso in quintali per il peso specifico del vino, determinato dall'analisi chimica. Il buono di consegna deve inoltre contenere l'indicazione del numero e della data del certificato di perizia, nonchè il numero di deposito della merce nel magazzino, corrispondente a quello della merce periziata. Qualora uno stesso buono di consegna sia presentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota di spesa e di giacenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce, fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 23.

La messa a disposizione da parte della Cassa di garanzia e compensazione è effettuata con avviso su apposito modulo.

Il compratore deve provvedere al pagamento entro il giorno successivo, ritirando il buono di consegna con i documenti allegati, di cui all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 24.

La Cassa deve eseguire il pagamento al venditore entro cinque giorni, non computati i festivi, dal giorno valido della messa a disposizione.

Art. 25.

Il pagamento deve essere fatto per contanti ed il trasferimento della proprietà della merce avviene, a tutti gli effetti, solo all'atto del pagamento medesimo.

Art. 26.

Il compratore di vino deve fornire i suoi recipienti vinari per il ricevimento, franchi al magazzino in cui trovasi la merce, *entro i dieci giorni*, a sensi dell'art. 21 (lett. *a*) del presente regolamento.

Art. 27.

La consegna deve essere effettuata nella misura precisa del lotto base; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di volume del 5 per cento in più o in meno, sulla misura effettiva.

Tale differenza deve essere regolata direttamente fra il ricevitore ed il magazzino che ha vistato ed emesso il buono di consegna, in base al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione.

Art. 28.

L'abbuono per l'eventuale differenza risultante dal certificato di perizia è ragguagliato al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione ed è computato sopra l'intero lotto base contrattuale.

Art. 29.

Il prezzo ufficiale agli effetti degli articoli 26, 27 e 28 del presente regolamento è quello accertato per le contrattazioni in contanti, e in mancanza di queste, per le contrattazioni per il mese in corso. Se le contrattazioni per il mese in corso sono cessate, a sensi dell'art. 6 del presente regolamento, il riferimento è fatto al prezzo accertato nell'ultimo giorno in cui le contrattazioni stesse si effettuarono.

Art. 30.

La messa a disposizione di cui all'art. 20 del presente regolamento può essere effettuata dal venditore alla Cassa di garanzia e compensazione, non oltre le ore 12 di ogni giorno a cominciare dal giorno 1 e non dopo il 25 del mese stabilito per la consegna, se questa avvenga nei magazzini di Milano, e non dopo il giorno 22 del mese stabilito, se la consegna si effettui nei magazzini fuori Milano. Per il mese di febbraio i termini massimi, di cui sopra, sono rispettivamente i giorni 22 e 19 del mese.

Art. 31.

La Cassa di garanzia e compensazione, avuta dal venditore la messa a disposizione, la trasmette, entro le ore 12 del giorno feriale successivo, procedendo all'assegnazione ai compratori in ordine progressivo delle richieste che ne sono pervenute, a sensi dell'art. 37 del presente regolamento, oppure in mancanza di questo, in ordine progressivo secondo le registrazioni dei contratti.

Art. 32.

Il compratore può trasferire la merce a disposizione entro il giorno feriale successivo a quello in cui essa è effettuata dalla Cassa, mediante un nuovo contratto di vendita per contanti. In tal modo il compratore deve restituire alla Cassa la messa a disposizione da lui girata, registrando nel giorno stesso il nuovo contratto con il quale si effettua il trasferimento.

Art. 33.

La messa a disposizione per la merce venduta per contanti deve essere effettuata dal venditore entro il giorno successivo alla conclusione del contratto, e assegnata dalla Cassa al rispettivo compratore.

Art. 34.

Il compratore di merce per contanti non può trasferire la messa a disposizione e deve provvedere all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 22 del presente regolamento.

Art. 35.

La data valida della messa a disposizione è stabilita dalla Cassa di garanzia e compensazione ed è unica a tutti gli effetti, tanto per il venditore quanto per il compratore.

Art. 36.

Se il termine di validità dei certificati di perizie, di cui all'art. 21 (lett. *b*) del presente regolamento viene a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore, nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento di cui agli articoli 31 e 32 del presente regolamento.

Art. 37.

Il compratore può far valere il diritto di ricevere la merce, mediante avviso scritto che pervenga alla Cassa di garanzia e compensazione entro il giorno 20 di ogni mese ed entro il giorno 17 per il mese di febbraio.

In tale caso il compratore è tassativamente tenuto a ritirare la merce la cui messa a disposizione da parte della Cassa potrà in deroga alla data stabilita con il combinato disposto degli articoli 36 e 37 del presente regolamento effettuarsi fino all'ultimo giorno del mese anche nei magazzini fuori Milano. Egli è tenuto ad ottemperare agli obblighi relativi, con esplicita rinuncia al diritto di compensare il proprio contratto con una vendita successiva a sensi dell'art. 51 del regolamento generale, salvo quanto previsto all'articolo seguente.

I contratti per i quali sia stata chiesta l'esecuzione a sensi del presente articolo sono altresì esclusi dalla compensazione prevista dall'art. 46 del presente regolamento e per essi il compratore richiedente non potrà esercitare il diritto al trasferimento contemplato dall'art. 38 del presente regolamento nè accordarsi con altro contraente per la diretta esecuzione a sensi dell'art. 24 del regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 38.

In deroga al disposto dell'articolo precedente, la Cassa procederà al compenso del contratto per il quale era stato esercitato il diritto di ricevere la merce, qualora risulti venditore lo stesso richiedente e l'esecuzione coattiva esercitata nei suoi confronti, su richiesta della Cassa, non abbia potuto compiersi per mancanza di offerte di merce.

Art. 39.

La Cassa di garanzia e compensazione, in seguito alla richiesta dei compratori a termini dell'articolo precedente, può esigere dai venditori la merce, escludendo i relativi contratti dalla compensazione, a sensi dell'art. 41 del presente regolamento.

Le richieste dalla Cassa devono essere fatte ai venditori secondo l'ordine di registrazione dei contratti subito dopo la cessazione delle contrattazioni per il mese in corso, a sensi dell'art. 6 del presente regolamento, e non più tardi del giorno 25 di ciascun mese e del giorno 22 per il mese di febbraio.

Art. 40.

I venditori ai quali sia intimata la consegna della merce, a sensi del precedente articolo, devono effettuarne la messa a disposizione da uno dei magazzini autorizzati, anche fuori di Milano, non più tardi del giorno 27 di ciascun mese e del giorno 24 del mese di febbraio, entro le ore 12.

Art. 41.

Tutti i contratti che non risultino compensati od eseguiti od in corso di esecuzione sono liquidati in base ad un prezzo di compenso, stabilito dal Sindacato in apposita adunanza tenuta dopo la riunione di Borsa nel giorno 28 di ciascun mese e nel giorno 25 del mese di febbraio. Tale prezzo è determinato sulla valutazione della merce pronta negli stessi giorni di cui sopra.

Art. 42.

Il prezzo di compenso è reso noto con immediata affissione nei locali della Borsa.

Gli eventuali reclami motivati e firmati da almeno un quarto degli operatori iscritti, devono essere presentati alla Deputazione di borsa entro un'ora dell'avvenuta comunicazione del prezzo stabilito. La Deputazione, sentito il Sindacato, delibera inappellabilmente sui reclami, comunicando le sue decisioni e le eventuali modifiche del prezzo di compenso, entro un'ora dell'avvenuta presentazione dei reclami medesimi.

Art. 43.

Il pagamento delle differenze sui contratti liquidati per compenso, a sensi dell'art. 41 del presente regolamento, è effettuato presso la Cassa di garanzia e compensazione, entro l'ultimo giorno del mese.

Art. 44.

L'operatore non iscritto è tenuto a far pervenire all'agente di Borsa preventivamente le sue istruzioni per le operazioni aperte per il mese in corso, tanto per il caso in cui gli possa venire notificata la messa a disposizione della merce, se è compratore, quanto per il caso in cui gli possa essere richiesta la merce, se venditore.

In mancanza di istruzioni di cui sopra, e del tempestivo invio dei mezzi necessari per adempierle, l'operatore iscritto è autorizzato, senza bisogno di preavviso, a procedere al trasferimento della messa a disposizione, oppure all'acquisto della merce per conto dell'operatore, a sensi degli articoli 32 e 39 del presente regolamento.

Capo V.

Delle perizie.

Art. 45.

A sensi dell'art. 21 (lett. *b*) del presente regolamento, sulle partite da ammettere alla contrattazione di Borsa dev'essere eseguita la perizia a termini dell'art. 57 del regolamento generale della Borsa merci, a mezzo di tre periti; di questi uno deve essere perito enochimico, al quale compete l'esecuzione dell'analisi, e due periti assaggiatori, i quali concorrono col primo perito al saggio organolettico e fissano con quello le conclusioni peritali.

Art. 46.

La richiesta di perizia, redatta su apposito modulo, con il numero di deposito della merce nei magazzini e con il visto del magazziniere, è presentata al Sindacato.

Le perizie possono essere richieste soltanto su lotti depositati in magazzini autorizzati e tenuti debitamente separati.

Art. 47.

I periti deliberano sulla consegnabilità della merce in rispondenza ai requisiti prescritti dal presente regolamento, e determinano l'eventuale svalutazione e i relativi abbuoni.

Art. 48.

Le perizie sono eseguite in apposito locale, al quale accedono solamente i periti componenti il collegio peritale e il segretario addetto alla Borsa; vi potrà pure accedere il deputato di turno. Le perizie sono eseguite su campioni in triplo del volume minimo di un litro ciascuno, prelevati e sigillati a mezzo di personale autorizzato dal Sindacato. Insieme con i sigilli è apposto sul campione un bollettino controfirmato, da cui risulti il numero di deposito e la data di prelievo.

Art. 49.

E' in facoltà del richiedente di assistere al prelevamento ed al sigillamento dei campioni.

Art. 50.

I campioni sono sottoposti ai periti senza la indicazione del proprietario della merce e contrassegnati da un numero.

Art. 51.

Le perizie non possono effettuarsi se non sopra un quantitativo corrispondente al lotto minimo e devono accertare l'esistenza di tutti i caratteri propri al tipo di vino contrattato in Borsa.

Art. 52.

Il campionamento è fatto entro il giorno successivo alla richiesta di perizia, per la merce depositata in magazzini a Milano, ed entro tre giorni per quella depositata fuori Milano.

Le perizie devono essere effettuate entro il terzo giorno dal ricevimento dei campioni.

I campioni delle partite periziate passano in proprietà del Sindacato.

Art. 53.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

Le relazioni peritali sono stese su apposito modulo e firmate da tutti i periti. Esse sono rimesse al Sindacato, il quale subito dopo il compimento delle operazioni, rilascia il certificato di perizia, che è inappellabile. Alle relazioni peritali deve essere annesso il certificato di analisi, firmato dal perito chimico, regolarmente iscritto nell'albo dei chimici della provincia di Milano.

E' fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Art. 54.

Le tariffe per le operazioni di perizia sono stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano, sentito il Sindacato.

Il pagamento delle somme corrispondenti deve essere effettuato al Sindacato all'atto della presentazione della domanda.

Capo VI.

Disposizioni finali.

Art. 55.

Le provvigioni dovute dal mandante all'agente di Borsa sugli affari conclusi con l'intervento di quest'ultimo sono:

a) per i contratti in cui il mandante sia un operatore iscritto, di L. 0.50 per ogni ettolitro;

b) per i contratti in cui il mandante sia un operatore non iscritto, o in cui l'agente di Borsa agisca a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio, di L. 0.75 per ogni ettolitro.

Art. 56.

L'operatore alle grida, che raccolga l'offerta di compera o di vendita non è tenuto a corrispondere alcuna provvigione.

Art. 57.

Per tutto quanto non sia già determinato dal calendario di Borsa, le date indicate nel presente regolamento, che ricorrono in giorno festivo, sono riportate al giorno feriale seguente, per la registrazione, i pagamenti e i trasferimenti, ed al giorno feriale precedente, per tutti gli altri termini.

Art. 58.

Tutte le operazioni, le notifiche ed i termini indicati nel presente regolamento, nei confronti della Cassa di garanzia e compensazione, s'intendono applicabili fra i rispettivi contraenti, per i contratti che non siano stati ammessi alla registrazione presso la Cassa.

Art. 59.

Per tutto quanto non è disciplinato nel presente regolamento valgono le disposizioni delle vigenti leggi e decreti e regolamenti in materia, nonchè quelle dello statuto e del regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Milano.

(6449)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12374.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Blazich di Stefano, nato a Trieste il 13 febbraio 1905 e residente a Trieste, via Broletto, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926. n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Blasi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Blazich è ridotto in « Blasi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6037)

N. 11419-12378.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Bratasevich fu Maria, nato a Trieste il 19 giugno 1898 e residente a Trieste, via del Bosco, n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bertassi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Bratasevich è ridotto in « Bertassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Bratasevich nata Premrù fu Antonio, nata il 19 settembre 1903, moglie;
2. Fulvio di Domenico, nato il 10 dicembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6041)

N. 11419-12380.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Iolanda Bratasevich fu Maria, nata a Trieste il 22 dicembre 1906 e residente a Trieste, via del Bosco, n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bertassi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Iolanda Bratasevich è ridotto in « Bertassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6042)

N. 11419-8686.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Brecelj fu Giovanni, nato a Trieste l'8 maggio 1873 e residente a Trieste, Barcola-Bovedo, n. 531, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brecelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Brecelj è ridotto in « Brecelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Brecelj nata Cok fu Giovanni, nata il 9 ottobre 1873, moglie;
2. Marta Maria di Giuseppe, nata il 17 febbraio 1911, figlia;
3. Valeria Maria di Giuseppe, nata il 29 novembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6043)

N. 11419-12382.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Brencich di Domenico, nata a Trieste il 9 settembre 1897 e residente a Trieste, via Cereria, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brenci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Brencich è ridotto in « Brenci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6044)

N. 11419-12383.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vladimiro Brencich di Domenico, nato a Pola il 30 novembre 1904 e residente a Trieste, via Cereria, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brenci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor. Vladimiro Brencich è ridotto in « Brenci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6045)

N. 11419-8685.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Brezzol di Giuseppe, nato a Barcola il 21 dicembre 1901 e residente a Trieste, Barcola salita Contovello, n. 795, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brecelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Brezzel è ridotto in « Brecelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Brezzel nata Vodopivez di Luigi, nata il 28 aprile 1903, moglie;
2. Adriano di Giuseppe, nato il 16 agosto 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6046)

N. 11419-12384.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emilia Bussanich di Luigi, nata a Lussinpiccolo il 13 aprile 1905 e residente a Trieste, via Ruggero Manna, n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bussani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emilia Bussanich è ridotto in « Bussani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6047)

6.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Bussanich di Luigi, nato a Lussinpiccolo il 13 aprile 1905 e residente a Trieste, via Ruggero Manna, n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bussani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Bussanich è ridotto in « Bussani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6048)

N. 11419-12387.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Bussanich fu Luigi, nato a Lussinpiccolo il 25 marzo 1866 e residente a Trieste, via Ruggero Manna, n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bussani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Bussanich è ridotto in « Bussani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Bussanich nata Mircovich di Antonio, nata il 15 agosto 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6049)

N. 11419-12385.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Bussanich di Luigi, nata a Lussinpiccolo il 18 aprile 1900 e residente a Trieste, via Ruggero Manna, n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bussani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Bussanich è ridotto in « Bussani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6050)

N. 11419-12388.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Castellanovich fu Giuseppe, nato a Trieste il 27 maggio 1873 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, n. 1263, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Castellano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Castellanovich è ridotto in « Castellano ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppe di Giuseppe, nato il 18 ottobre 1913, figlio;
2. Maria di Giuseppe, nata il 17 luglio 1915, figlia,

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6051)

N. 11419-12390.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Celich di Giovanni, nato a Trieste il 1° febbraio 1900 e residente a Trieste, via S. Daniele, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Celli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Celich è ridotto in « Celli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6052)

N. 11419-12391.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Celic di Giovanni, nato a Spalato il 26 agosto 1859 e residente a Trieste, via S. Daniele, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Celli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Celic è ridotto in « Celli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Celic nata Battilana di Luigia, nata il 28 gennaio 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6053)

N. 11419-12392.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Cernigoi fu Andrea, nato a Trieste l'11 settembre 1887 e residente a Trieste, S. M. Maddalena sup., n. 136, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Neri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Cernigoi è ridotto in « Neri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Cernigoi nata Iasbec fu Giovanni, nata il 1° gennaio 1892, moglie;
2. Marcella di Antonio, nata il 12 settembre 1919, figlia;
3. Pietro di Antonio, nato il 19 ottobre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 24 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6054)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Avviso di rettifica.

L'argomento di cui al *sommario* della puntata n. 270 del 20 corrente, concernente la presentazione alla Presidenza della Camera dei deputati del disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, non apparso nel suo testo integrale, và rettificato come segue:

« R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, contenente modifiche all'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, che affida all'Opera nazionale Balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche ».

Addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

(6480)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti di S. E. il Ministro per le corporazioni in data 15 novembre 1929-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Adolfo Fini a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Bologna;

Cav. Mauro Li Destri a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Enna;

Avv. Germano Secreti a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Ancona;

Sig. Federico Massetani a segretario del Gruppo regionale imprese elettriche delle Marche.

Roma, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

(6473)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 249.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 novembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.20	Belgrado	33.85
Svizzera	370.72	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.131	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.71	Norvegia	5.115
Spagna	266.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.672	Svezia	5.132
Berlino (Marco oro)	4.569	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.689	Danimarca	5.115
Praga	56.67	Rendita 3.50 %	68.375
Romania	11.40	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Oro	17.81	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino Carta	7.84	Consolidato 5 %	81.475
New York	19.097	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.83	I serie	74.05
Oro	368.48	II serie	73.50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo del Debito pubblico.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 76.

Il sig. Paleari Luigi fu Giovanni con domanda in data 22 ottobre 1929 ha denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1930 di L. 2082,50 relativa alla rendita consolidato 5 % n. 185628 di L. 4165 annue, intestata a Paleari Giovanni ed Enrica di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Milano.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che sieno state notificate opposizioni, e maturatasi la cennata semestralità, sarà provveduto al pagamento della corrispondente somma, già anticipata dallo istante per ottenere il tramutamento della rendita medesima in cartelle al portatore, al sig. Pompili Alberto delegato dall'istante.

Roma, addì 16 novembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6472)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso pel conferimento di cinque borse di studio di L. 10,000 a favore degli studenti di scienze politiche dell'Università di Roma.

Tra gli studenti della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma (qualunque sia il loro anno d'iscrizione e non esclusi i laureati in scienze politiche nell'Università medesima, da non oltre un anno), è aperto l'annuale concorso a cinque borse di studio di L. 10,000 ciascuna, istituite con l'art. 6 del R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382.

Il concorso è per titoli o anche per esami se la Facoltà li crederà opportuni.

Dette borse di studio sono conferite dal Ministero dell'educazione nazionale su proposta:

due, del Consiglio della Facoltà;

una, del direttore dell'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale;

una, del direttore dell'Istituto di statistica e politica economica;

una, del direttore dell'Istituto di politica e legislazione finanziaria.

Ciascuna borsa può essere divisa in due di L. 5000, quando non venga assegnata per l'estero.

La borsa è pagabile in sei rate bimestrali, mediante la presentazione, da parte dell'interessato, di un attestato di profitto rilasciato alla fine di ogni bimestre dal preside della Facoltà, se trattisi di borsa conferita su proposta della Facoltà, o dal direttore dell'Istituto, se trattisi di borsa conferita su proposta del direttore di un Istituto.

Le borse conferite per l'estero vengono pagate in due rate semestrali anticipate, a norma delle disposizioni contenute nello statuto dell'Università di Roma.

Il termine utile per la presentazione della domanda di concorso (su carta bollata da L. 2, diretta al rettore) corredata dei documenti opportuni (certificati di studi, lavori dattilografati, eventuali pubblicazioni, situazione di famiglia, ecc.), è di 30 giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il concorrente deve dichiarare nella domanda se preferisce una borsa di studio degli Istituti (indicando quale dei tre) o della Facoltà o per l'estero.

Alla domanda deve essere unito altresì l'elenco dattilografato dei titoli e dei documenti che si esibiscono.

Roma, 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il preside della Facoltà: A. DE' STEFANI.

Il Rettore: F. MILLOSEVICH.

(6474)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.